PROROGA DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE, DI STABILIZZAZIONE E DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 6

Disposizioni in materia penale

Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. All'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i numeri 1002) e 1076) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: "1002) decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l'articolo 9;", "1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2; 5;".

Versione in vigore dal 7 luglio 2010, non più in vigore dal 12 agosto 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Estremi	Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102
Capo	II — Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-degli-interventi-di-cooperazione-allo-sviluppo-e-a-sostegno/art-6-disposizioni-in-materia-penale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it